

**A) Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi**

A-I Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, utilizzeranno la procedura di evidenza pubblica in applicazione della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici, mentre le altre società partecipate, ove non fossero già tenute per legge a tale applicazione, dovranno comunque adottare, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi le modalità descritte nell'art. 27 del D. Lgs. 163/2006.

Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione adottano parametri di qualità e prezzo secondo le modalità previste dall'art. 5 della L.R. 39/2013.”

A-II. Le società devono adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, in applicazione del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare dell'art. 125.

B) Direttive in materia di società strumentali

B-I. Le società costituite o partecipate dalla Regione del Veneto per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, nonché, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di propria competenza, possono operare solo nei limiti appresso indicati:

- a) devono operare con gli enti costituenti o partecipanti;
- b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- c) devono avere oggetto sociale esclusivo.

C) Direttive in materia di personale dipendente

C-I Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:

- l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente,
- la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),
- l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è coerente con l'oggetto sociale,
- l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,
- la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
- il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.



Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:

- la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,
- in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto da svolgere,
- in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico- finanziaria,
- la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio precedente.

L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:

- l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per l'Amministrazione regionale,
- in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia di contratti non supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,
- l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013,
- il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività prevista e/o finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società *in house*, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. 39/2013.

L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013 può aversi solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto nella richiesta di nulla osta.

Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla Sezione Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari Legislativi, nonché dell'eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l'assunzione ovvero della Struttura regionale competente per materia.

C-II. Le società adottano un Regolamento per il reclutamento del proprio personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per il conferimento di incarichi di diversa natura il regolamento adottato dovrà essere conforme ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, dei principi di cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo citato nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

C-III Le società controllate informano la Giunta regionale in merito ad eventuali proprie eccedenze di personale ai sensi dell'art. 1 c. 565 della legge 147/2013 anche ai fini di un'eventuale formulazione di appositi piani industriali.

**D) Direttive in materia di comunicazione alla Regione**

D-I. Entro il 31 marzo di ogni anno tutte le società a partecipazione regionale, anche al fine degli adempimenti previsti dal comma 587 art. 1 della legge 296/2006, dall'art. 22 del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 13, comma 5 – bis del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, devono comunicare all'amministrazione regionale l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto per l'anno precedente a favore di ciascun componente dell'organo amministrativo della società, del direttore generale e delle altre figure apicali. Se tali soggetti hanno diritto ad un gettone di presenza verrà comunicato l'importo complessivo derivante dal numero di sedute partecipate.

Entro la medesima data, o entro le scadenze che saranno di volta in volta comunicate in corso d'anno, le società di cui sopra, devono comunicare alla Regione del Veneto tutte le informazioni a loro disposizione che saranno necessarie a soddisfare le richieste degli organi di controllo e in particolare della Corte dei Conti.

D-II. Nel caso le società regionali possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare anche la composizione degli organi di tali società in scadenza nell'anno successivo, i relativi compensi, nonché gli eventuali poteri di nomina o designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi.

D-III. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/2001 e dell'art. 58 della L.R. 39/2001, quelle partecipate dalla Regione del Veneto con quota di controllo, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 39/2013, quelle a partecipazione regionale maggiore o uguale al 30 % del capitale sociale e quelle per cui altra legge regionale lo preveda, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, una sull'individuazione degli obiettivi prefissati per l'anno in corso, nonché un prospetto sugli obiettivi di medio-lungo termine, a valere su di un periodo di 3-5 anni, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale.

D-IV. Entro la data di cui ai punti precedenti le società a partecipazione regionale con le quali la Regione abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2007, una relazione sulle attività svolte, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale, ai fini del controllo e monitoraggio sulle stesse. La Giunta regionale verrà informata annualmente in merito allo svolgimento dell'attività di controllo svolta dalle competenti strutture regionali.

D-V. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale in cui la Regione detenga una quota di controllo o almeno il 30% del capitale sociale dovranno trasmettere il budget previsto per l'anno in corso, il preconsuntivo dell'anno precedente, l'ultimo consuntivo approvato e quello del 2009, comprensivi delle indicazioni per le tipologie di spesa considerate dalla DGR 2951/2010, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale. Nei documenti di budget deve essere presente una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento, come previsto dall'art. 2 della LR 39/2013.

Secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 5, dello statuto regionale, il budget previsto per l'anno in corso deve essere trasmesso dalle società anche al Consiglio regionale.

D-VI Le società trasmetteranno all'Amministrazione regionale i verbali definitivi delle assemblee, non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui si sono tenute, che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, trasmetterà alla competente Commissione consiliare, unitamente ai provvedimenti di partecipazione alle medesime.

D – VII Le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto forniscono, con aggiornamento della situazione al 31 dicembre di ogni anno, le informazioni previste dal D.Lgs n. 33/2013 necessarie a consentire l'inserimento sul sito istituzionale regionale, dell'elenco delle medesime



società, dell'entità della quota regionale di partecipazione, anche minoritaria, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'Ente e le società medesime ovvero tra le stesse e loro società controllate, indicando se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

D-VIII In adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della L.R. 39/2013, entro la data di cui ai punti precedenti le società controllate trasmettono al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel secondo semestre dell'anno precedente ed un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed inoltre una relazione riportante le linee generali dell'attività prevista per il primo semestre dell'anno in corso. Parimenti, entro il 30 settembre dovranno essere trasmesse la relazione sull'attività svolta nel primo semestre dell'anno in corso, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed una relazione sulle linee generali dell'attività da svolgere nel secondo semestre.

Al fine di razionalizzare l'attività informativa a carico delle società, la prima relazione semestrale sull'attività svolta nel semestre precedente e quella sulle linee generali del semestre successivo coincideranno con quelle previste al precedente punto D-III, con la specificazione delle linee generali che avranno prioritaria attuazione nel corso del semestre successivo.

Sulle relazioni semestrali e sulle linee generali delle attività previste, le strutture regionali competenti per settore di operatività delle società forniscono un parere al fine di permettere alla Giunta regionale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di controllo, di fornire alle Società appositi indirizzi correttivi.

E) Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura

E-I. A decorrere dall'anno 2014 il costo annuo complessivo per studi ed incarichi di consulenza, per la formazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non può essere superiore a quello sostenuto nell'anno 2013, per le società che abbiano rispettato i relativi limiti dettati dalla DGR 2951/2010. Le altre società devono ridurre progressivamente tali costi, distribuendo nell'arco di tre esercizi la riduzione in quote costanti, fino a raggiungere il rispetto dei succitati limiti per l'anno 2016.

Le deroghe ai limiti in questione sono giustificate solo nel caso la mancata realizzazione delle attività legate ai succitati costi prefiguri un danno alla società medesima o a eventuali suoi creditori e devono essere rappresentate, con le specifiche motivazioni, nella relazione sul rispetto delle direttive di cui alla lett. H.

In ogni caso le società non possono sostenere costi per sponsorizzazioni.

Le proposte di contenimento delle spese di funzionamento, presentate ai sensi dell'art. 2 della LR 39/2013, con le modalità indicate dalla lett. D - V delle presenti direttive, devono comunque prefigurare un equilibrio economico finanziario della società. Per le società che possono raggiungere il rispetto dei limiti succitati entro il 2016, la proposta di contenimento delle spese di funzionamento dovrà presentare almeno la riduzione di uno o più costi riconducibili a spesa di funzionamento.

Sulle proposte forniscono il loro parere le Strutture regionali titolari di somme stanziare a bilancio per l'erogazione di contributi o finanziamenti in favore delle società proponenti.

La Giunta, con il medesimo provvedimento regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio della società, si pronuncia in merito alla proposta di contenimento, tenuto conto dei criteri summenzionati e che l'erogazione di finanziamenti e di contributi è subordinata alla condivisione della medesima proposta, secondo quanto previsto dall'articolo di legge regionale succitato.

E-II. In fase di rinnovo dei contratti di servizio la Regione del Veneto terrà conto del risparmio di spesa conseguito dall'applicazione delle direttive di cui sopra al fine della riduzione dei relativi corrispettivi.

E-III. In sede di approvazione del bilancio societario dovrà essere distribuito, ove possibile, un dividendo



corrispondente al risparmio di spesa conseguito attraverso la riduzione delle spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per sponsorizzazioni.

F) Direttiva in materia di composizione e compensi agli organi societari

F-I. Le società controllate, anche in via indiretta, adeguano i propri statuti, ove necessario e per quanto riguarda la composizione degli organi sociali, l'attribuzione di deleghe ed il divieto di corrispondere gettoni di presenza, alle disposizioni di cui all'art. 6 della LR 39/2013 e ad eventuale altra normativa statale o regionale vigente in materia.

F - II Nelle società controllate, oltre al rispetto del limite, per quanto riguarda i compensi degli amministratori, previsto dalla lett. b) co. 1 dell'art. 17 della L.R. 47/2012, a partire dal primo rinnovo i compensi annui lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti degli organi non possono essere superiori a quelli indicati nell'art. 7 della L.R. 39/2013.

F - III. A decorrere dall'esercizio 2015 le società controllate titolari di affidamento diretto da parte della Regione per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, fatto salvo il caso che il risultato benché negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

F - IV. Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 2436/2013, i rimborsi spese dovuti per l'espletamento dell'incarico ai componenti degli organi delle società controllate non possono ricomprendere spese diverse da quelle ammissibili per le missioni dei dipendenti regionali né prevedere limiti superiori alle medesime. A tal fine, ove fosse necessario, le società controllate adeguano i propri statuti e regolamenti.

G) Direttive in materia di società indirette

G-I. Le società partecipate dalla Regione del Veneto forniranno alle proprie società controllate, fatta eccezione per quelle quotate in mercati regolamentati, le medesime direttive a loro trasmesse dalla Giunta Regionale in materia di personale, di compensi agli organi societari, di costi relativi per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e costi per sponsorizzazioni.

Le eventuali deroghe volte ad evitare un danno per la società o i creditori saranno comunicate all'organo amministrativo della società controllante.

H) Direttive in materia di applicazione delle linee di indirizzo dettate dalla Regione

Linee di indirizzo

H-I. Anche al fine della rideterminazione dei corrispettivi dei contratti di servizio in fase di rinnovo, il Consiglio di Amministrazione o, dove previsto, l'Amministratore Unico delle società, illustra, in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto o delle norme cogenti nelle materie trattate ai sensi della lettera I). A tal fine la documentazione relativa al bilancio di esercizio, corredata della relativa convocazione, dovrà pervenire alla Giunta regionale, anche in formato elettronico, con congruo anticipo (almeno 20 giorni lavorativi) rispetto alla data prevista per l'assemblea, che l'Amministrazione regionale, per il tramite del responsabile della Struttura competente, si riserva di chiedere il posticipo o la variazione per esigenze istruttorie o di approvazione del relativo atto di partecipazione.

L'organo amministrativo riporterà nel medesimo documento i dati di cui sopra anche in relazione alle proprie società controllate, ove presenti.

Conseguentemente, nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione di un rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio verrà riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e verranno formulate le opportune osservazioni.



I) Direttive in materia di adempimento a disposizioni normative cogenti nelle materie trattate

I-I. Le direttive del presente provvedimento si applicano alle società a partecipazione regionale qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti più restrittive nelle materie trattate.

L) Direttive in materia di requisiti per la nomina negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta

L-I) Le persone nominate o designate dalla Giunta regionale negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere.

L-II) Non potrà essere nominata o designata dalla Giunta regionale quale componente dell'organo amministrativo di una società a partecipazione regionale una persona che ricopra al momento della designazione o della nomina l'incarico di consigliere in altra società a partecipazione regionale, anche indiretta.

L-III) Le società a partecipazione regionale si asterranno dal nominare o designare consiglieri propri o di altra società a partecipazione regionale negli organi amministrativi di società da loro partecipate.

L-IV) La persona nominata o designata da una società a partecipazione regionale per ricoprire l'incarico di componente dell'organo amministrativo di una propria società partecipata, dovrà essere in possesso oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere.

M) Direttive in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale

M -I) Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate controllate, anche in via indiretta, dalla Regione dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 ed inoltre non potrà essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, secondo quanto previsto all'art. 23 - bis c. 5 - ter del decreto legge 201/2011, come fissato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, e s.m.i..

M - II) I componenti, di nomina o designazione regionale, degli organi amministrativi di società controllate dalla Regione, all'atto del loro insediamento in carica, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente alla nomina o designazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle direttive fornite col presente provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.

M - III) Le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, devono ridurre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge.

Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell'anno precedente e nell'anno 2011.

M - IV) Le società a partecipazione regionale sono tenute a recepire i criteri di utilizzo delle auto di



servizio di cui all'Allegato A della DGR n. 2436 del 20/12/2013 nei propri statuti o atti di ordinamento interno, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'utilizzo di auto aziendale, in via ordinaria, per gli organi e le strutture di vertice aziendale nel tragitto abitazione-luogo di lavoro, nonché misure per il contenimento della spesa pubblica (per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi). Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione della presente direttiva, più restrittive.

Le società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale, pubblicano e aggiornano nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto. In particolare, le società si impegnano ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo (autovettura o autocarro/altro), marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). Le società sono tenute, inoltre, a riportare i dati relativi al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché indicando l'importo globale dei relativi rimborsi spese, distinto tra componenti degli organi sociali e dipendenti.

Il mancato invio alla Giunta Regionale o la mancata pubblicazione via web nei termini stabiliti delle informazioni inerenti le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti.”

M-V) Le società monitorano l'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013 richiedendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai propri dipendenti, ai componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui debbano pagare delle prestazioni e, con cadenza annuale, relazionano in merito alla Giunta regionale.

N) Direttive in materia di trasparenza e pubblicità e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

N – I. Nei siti web delle società controllate, anche in via indiretta, deve essere sempre possibile reperire facilmente da parte di chiunque le informazioni complete di cui all'art. 11, c. 1, della L.R. 39/2013. Le strutture regionali prima di procedere all'eventuale erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate devono verificare che il loro sito web sia conforme a quanto sopra indicato.

N – II Le società a partecipazione regionale devono aggiornare i propri modelli di organizzazione ex art. 6 del D.Lgs 231/2001 alle modificazioni normative introdotte dalla L. 190/2012 e ad eventuali successive leggi in materia. Gli organi amministrativi delle medesime società, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, relazionano all'assemblea in merito al funzionamento del sistema di controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al DLgs 231/2001 e s.m.i..

O) Direttive relative all'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere forniti da società in house nonché all'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico.

O – I. L'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere effettuata presso una società in house deve essere preceduta da una verifica dell'impossibilità di produrli tramite l'organizzazione regionale e da una indagine di mercato che ne dimostri la convenienza svolte dalla competente struttura regionale e previo parere favorevole della competente commissione consiliare.

O – II. I medesimi presupposti devono sussistere, ai sensi dell'art. 3, c. 2, della L.R. 39/2013 anche per l'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico.



O – III. In applicazione del comma 3 dell'articolo di legge succitato, entro il 15 aprile di ogni anno le strutture regionali competenti trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa il raggiungimento delle finalità, la stima dei costi e gli effetti prodotti dalle acquisizioni e dagli affidamenti alle società in house effettuati nell'anno precedente. La Giunta, entro il 30 settembre di ogni anno, con apposito atto informerà la competente commissione consiliare della propria valutazione.